

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI ACQUEI
NEI PORTI ED APPRODI
DEL COMUNE DI VALSOLDA.**

PREMESSO:

-che la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” ha conferito ai Comuni le seguenti funzioni in materia di navigazione e demanio lacuale:

-concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

-concessioni per l'utilizzo, ai fini turistico-ricreativi delle aree demaniali lacuali statali di cui all'art.59 del D.P.R. n. 616/77 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le competenti amministrazioni statali;

-autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi;

-licenze ed autorizzazioni nonché la vigilanza in materia di taxi e noleggio da banchina con natanti ai sensi della legge n. 21/92 e legge regionale n. 20/95;

-che i Comuni rivieraschi dei laghi lombardi hanno sottoscritto l'accordo di programma in data 29 ottobre 1999 in attuazione della sovracitata legge regionale;

VISTA la DGR. N. 48517 in data 24 febbraio 2000, con la quale è stato fissato il termine del conferimento delle funzioni amministrative in oggetto tra il 1° ed il 31 marzo 2000;

DATO ATTO che il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e demanio lacuale è avvenuto durante il mese di marzo 2000, come previsto nella sovracitata DGR. N. 48517 in data 24 febbraio 2000;

VISTE le direttive sperimentali della Regione Lombardia emanate con la DGR. N. 47317 in data 22 dicembre 1999, in attuazione della L.R. 22/98, per l'esercizio della delega di funzioni amministrative e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne;

VISTO in particolare il capitolo delle sovracitate direttive regionali riguardante le “Norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali”, che prevedono l'adozione da parte dei comuni di un apposito regolamento per l'assegnazione degli ormeggi soggetto al visto regionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del regolamento per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi del Comune, in conformità alla normativa regionale emanata in materia;

VISTA la legge regionale n. 12 novembre 1982, n. 61 recante “Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse” nonché l'art. 3 comma 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, con il quale sono stati aggiornati i canoni stabiliti dalla L.R. n. 61/82;

VISTE la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 13442 in data maggio 1996 riguardante i criteri per l'assegnazione o la ripartizione degli spazi acquei per occupazione

temporanea nei porti e nelle zone portuali della Lombardia, nonché le successive deliberazioni di proroga dei termini per gli adempimenti concessori;

Tutto ciò premesso e considerato, si approvano i seguenti criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi a partire dal 1° gennaio 2002.

ART.1

(Oggetto)

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi del Comune di Valsolda, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, facenti parte degli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R. n.22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo di programma conseguente sottoscritto il 29 ottobre 1999 e delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate in materia, con D.G.R. n.47317 in data 22 dicembre 1999.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia.

ART.2

(Bando)

L'autorità demaniale assegna i posti ormeggio previa pubblicazione di apposito bando, che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Nel bando viene stabilita la durata di assegnazione, che può essere determinata fino a un massimo di tre anni.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato almeno nei trenta giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.

Il bando è triennale e contiene:

1. il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione del/i porto/i;
2. le procedure di assegnazione di posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
3. le modalità e i termini di presentazione delle domande,;
4. la data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, che non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
5. gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
6. le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;

7. le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
8. le responsabilità dell'autorità demaniale e degli assegnatari.

ART.3

(Modalità di presentazione delle domande)

La domanda per la concessione dell'ormeggio viene presentata entro i termini previsti dal relativo bando, in bollo, dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Valsolda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale di arrivo o mediante presentazione all'ufficio protocollo del Comune di Valsolda nel periodo fissato con apposito provvedimento dell'autorità demaniale.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.

La domanda deve contenere le indicazioni anagrafiche e deve essere completa dei dati riguardanti l'unità di navigazione.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento. Le imbarcazioni, escluse quelle previste nel successivo art. 5, non possono superare la lunghezza fuori tutto di ml 7 (sette) e larghezza di ml. 2 (due).

La domanda deve contenere:

1. i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e n.fax);
2. i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, e c.a.p.);
3. i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico - da indicare anche il domicilio in Italia);
4. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax);
5. il porto di preferenza nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio (località e porto).

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

1. la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);
2. la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, il pescaggio);
3. l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela-deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima-Esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

1. di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
2. di essere disposto ad accettare il posto assegnato;

3. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
4. di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
5. di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici comunali, entro i termini prescritti, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda viene allegata la seguente documentazione:

1. fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione;
2. per servizio professionale: copia della licenza delle imbarcazioni;
3. per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate;
4. per diporto: copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.

Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

1. per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. n.616/77;
2. per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.
3. altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

ART.4

(Riserva dei posti d'ormeggio)

L'autorità demaniale riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla legge n. 104/92.

L'autorità demaniale può stabilire nel bando altre quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.

ART.5

(Procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio)

Per assegnare i posti d'ormeggio l'autorità demaniale procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a un posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
- le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro.

ART.6

(Modalità di assegnazione)

Dopo aver definito le precedenze, i posti ormeggio saranno assegnati, per ogni porto, scegliendo fra le seguenti modalità:

a) seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande attestato dal timbro postale e/o dalla data e ora risultante dall'Ufficio protocollo del Comune di Valsolda. La domanda, inviata tramite Ufficio postale, verrà equiparata alla domanda presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Valsolda lo stesso giorno alle ore 12:00;

La scelta circa le modalità di assegnazione deve essere indicata nel bando.

Nel caso in cui si proceda secondo le modalità di cui al precedente punto a) e le domande rechino la stessa data e ora di spedizione, il Comune di Valsolda provvederà, mediante sorteggio aperto al pubblico, a determinarne l'ordine progressivo.

Viene appositamente costituita una commissione formata dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio dell'ufficio tecnico e da un addetto all'ufficio di Polizia Municipale, con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva).

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini.

ART.7

(Graduatoria e pubblicità)

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti ormeggio, gli uffici dell'autorità demaniale redigono, per ogni porto o approdo lacuale ricadente nel proprio territorio, una graduatoria ufficiale delle domande indicante, per ciascun richiedente, l'eventuale numero del posto di ormeggio.

Tale elenco viene pubblicizzato presso l'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione, l'autorità demaniale provvede con il proprio provvedimento, alla concessione dei posti d'ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Le domande spedite fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.

ART.8

(Adempimenti degli assegnatari)

Agli assegnatari dell'ormeggio viene rilasciato dall'autorità demaniale un apposito contrassegno predisposto secondo modelli stabiliti dall'autorità demaniale.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 30giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire all'autorità demaniale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'avvenuto pagamento, la parte denominata "attestazione" del bollettino di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare all'autorità demaniale tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

ART.9

(Norme generali)

- A. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- B. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
- C. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
- D. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente, diritto d'occupazione del posto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'autorità demaniale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
- E. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all'autorità demaniale, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
- F. Eventuali opere da eseguirsi sul posto d'ormeggio sono soggette ad autorizzazione Comunale (Paranchi – Scivoli – carrucole)
- G. Eventuale spese di energia elettrica, pulizia ecc. riconducibili all'area portuale di Albogasio, saranno ripartite proporzionalmente tra gli assegnatari dell'area portuale.

ART.10

(Responsabilità)

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino in porto.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

ART.11

(Spazi per ormeggio)

L'autorità demaniale nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni porto e zona portuale. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi continuativi e non continuativi e le aree dedicate a campi boa. Il piano degli ormeggi è approvato dalla Giunta Comunale.

Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'autorità demaniale, dell'unità abusiva.

I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

Nei porti ed approdi pubblici un minimo del 3% degli spazi può essere riservato all'ormeggio "a ore".

L'autorità demaniale stabilisce la tariffa per l'ormeggio ad ore, con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

Nei porti ed approdi pubblici è riservato un massimo del 20% degli spazi acquei ai residenti per il loro uso diretto.

In tutti i porti ed approdi pubblici l'autorità demaniale riserva un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con minimo di uno) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina.

Ove necessario, in base a verifiche da effettuarsi dall'autorità demaniale, sono riservati spazi nei porti pubblici e concessi, senza alcun onere, per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

Le unità di navigazione sino ad 8 (otto) metri di proprietà dei residenti o proprietari di beni immobili, nella frazione di S. Margherita di Valsolda sul lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posto di ormeggio nei porti.

ART.12

(Controlli e vigilanza)

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dall'autorità demaniale, previa consegna

dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art. 8, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: porto e numero del posto barca.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.

L'autorità demaniale garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'autorità demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.

E' fatto obbligo di far rispettare il presente regolamento ai preposti dell'ufficio di Polizia Municipale o altra persona appositamente incaricata su delega del Sindaco.

ART.13 (Responsabili)

Il Sindaco con proprio atto affida le responsabilità dei procedimenti e delle istruttorie relative alle competenze regolate dal presente atto.

ART 14 (Durata della concessione)

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione;

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione salvo il pagamento del canone annuo e previa comunicazione agli uffici;

La nuova concessione che verrà rilasciata al concessionario subentrante manterrà la stessa data di scadenza della concessione originaria.

ART 15 (Decadenza).

La concessione decadrà "ope legis" nei seguenti casi:

- mancato o minor pagamento del canone annuo;
- accertata falsificazione o contraffazione delle generalità esposte nella domanda con la reale proprietà del natante e/o dell'imbarcazione;
- abbandono del natante per un periodo di un anno in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza delle altre imbarcazioni e/o il decoro del porto;
- in caso di subconcessione.

ART 16

(sanzioni)

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento, il trasgressore è tenuto a pagare le eventuali spese di rimozione, ripristino e danni cagionati alle strutture ed alle altre imbarcazioni, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
2. Restano salve ed impregiudicate le altre sanzioni previste dalla legge nazionale, regionale e dal codice della navigazione.
3. La sanzioni di cui al comma 1 troverà applicazione anche nei confronti di coloro che:
 - a) occuperanno abusivamente un ormeggio diverso da quello a loro assegnato;
 - b) non esporranno il contrassegno adesivo rilasciato dal Comune al momento dell'assegnazione del posto barca sull'unità di navigazione;
 - c) occuperanno con più di un natante lo stesso ormeggio;
 - d) ometteranno di comunicare ogni tipo di variazione (residenza, sostituzione dell'unità di navigazione, ecc.) agli uffici competenti od ormeggeranno con un natante di dimensioni diverse da quelle previste dal presente regolamento;
 - e) nel caso di approdo temporaneo, ormeggeranno oltre il tempo massimo consentito;
 - f) non esporranno in modo dovuto l'ora di inizio ormeggio od ormeggeranno oltre il tempo massimo previsto nei porti o negli approdi pubblici appositamente attrezzati;
 - g) scambieranno con altri assegnatari, senza autorizzazione, il posto di ormeggio a loro assegnato;
 - h) ormeggeranno con una unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda;
 - i) cederanno a terzi il diritto di occupazione (posto barca) a loro intestato.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2001 con atto nr. 38;
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21.12.2001;
3. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

Valsolda, 17.01.2002

Il Segretario Comunale
(Lucchese Riccardo)

